

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n.306, (Legge comunitaria 2003), con la quale il Governo è stato autorizzato a recepire la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, e ad operare, nel contempo, il necessario riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

In Italia, infatti, fin dal 1995 è in vigore una legge organica per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, la legge 26 ottobre 1995, n. 447, che ha definito i principi fondamentali della materia, ha individuato le competenze di Stato, regioni, province e comuni, demandando a specifici decreti e regolamenti di attuazione, in massima parte già emanati, il completamento della disciplina tecnica di settore.

Il recepimento della direttiva 2002/49/CE ha, pertanto, posto l'esigenza, da un lato, di armonizzare il diritto interno con le disposizioni comunitarie e, dall'altro, di salvaguardare un assetto normativo e le connesse attività in itinere sul territorio che oggi garantiscono un livello di tutela della popolazione più elevato di quello configurato dalle norme comunitarie.

La direttiva da recepire introduce, infatti, numerosi ed importanti elementi di novità nella legislazione italiana, tutti, peraltro, compatibili con il vigente impianto normativo:

1. l'obbligo di utilizzare descrittori acustici armonizzati diversi da quelli previsti dal diritto interno, i descrittori  $L_{den}$  e  $L_{night}$ , che rappresentano gli indicatori, rispettivamente, del fastidio globale e dei disturbi del sonno;
2. l'obbligo di effettuare, entro il 2012, utilizzando i nuovi descrittori del rumore ambientale, una mappatura acustica, articolata in due fasi, degli agglomerati urbani e delle principali infrastrutture di trasporto per permettere di determinare l'esposizione globale al rumore delle zone esposte a varie sorgenti di rumore e di definire prescrizioni generali;
3. l'obbligo di elaborare ed adottare piani di azione per la gestione dei problemi connessi all'inquinamento acustico ed ai suoi effetti, al fine di evitare e di ridurre il rumore ambientale, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché al fine di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando è buona.

Va precisato, a quest'ultimo riguardo, che la direttiva da recepire impone i piani d'azione solo per gli assi stradali e per gli agglomerati principali, mentre la legge 447 del 1995 garantisce, sotto questo profilo, una tutela più rigorosa in quanto lega l'obbligo di adottare i piani di risanamento acustico dei centri abitati e i piani di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture per il trasporto al superamento di valori limite indipendentemente, come previsto, invece, dalla direttiva dalla densità dell'agglomerato urbano o dalla intensità del traffico della infrastruttura.

Il presente decreto nel recepire le disposizioni della direttiva 2002/49/CE ha, dunque, mantenuto l'impianto normativo della legge n. 447 del 1995 rinviando a successivi decreti sia il completamento della disciplina di natura tecnica, sia il coordinamento con le norme vigenti in materia ( legge n. 447 del 1995 e relativi decreti attuativi).

In questa fase di prima normazione comunitaria del rumore ambientale nel suo complesso non è stato possibile operare una semplificazione degli strumenti di

pianificazione degli interventi per la gestione dell'inquinamento acustico previsti dalla direttiva (piani d'azione) e dal diritto interno (piani di gestione e piani di abbattimento e di contenimento del rumore), differendo detti strumenti, come sopra precisato, per ambito di applicazione, per natura e per efficacia temporale.

Al riguardo lo schema di decreto, all'articolo 4, oltre alla salvezza dei piani previsti dalle norme vigenti, nonché delle relative prescrizioni, stabilisce, come prima possibile misura di semplificazione e di coordinamento, che i piani d'azione introdotti dalla direttiva recepiscano ed aggiornino quelli adottati in attuazione del diritto interno.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli e degli allegati allo schema di decreto.

**Articolo 1.** Individua le finalità ed il campo di applicazione del provvedimento secondo quanto stabilito dalla direttiva che recepisce e prevede la salvezza delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico.

**Articolo 2.** Introduce le definizioni previste dalla direttiva. In particolare, quanto alla definizione di "agglomerato" si è fatto riferimento a quella di "centro abitato", come configurata dal Codice della strada, mentre la definizione di "zone silenziose esterne agli agglomerati" è stata trasposta con un significato più ampio, in quanto sono state definite silenziose quelle di territorio caratterizzate da un livello del descrittore giorno-sera-notte inferiore o uguale a 47dB.

**Articolo 3.** Introduce l'obbligo di effettuare, entro i termini stabiliti dalla direttiva, la mappatura acustica degli agglomerati e delle infrastrutture di trasporto principali e di elaborare le relative mappe acustiche strategiche per permettere di determinare l'esposizione globale al rumore delle zone esposte a varie sorgenti di rumore e di definire prescrizioni generali. Stabilisce, altresì, che dette mappe debbano essere elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti in apposito allegato al decreto, nonché ai criteri da stabilire con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

**Articolo 4.** Introduce l'obbligo di adottare piani di azione per la gestione dei problemi connessi all'inquinamento acustico ed ai suoi effetti per gli agglomerati e per le infrastrutture di trasporto principali, al fine di evitare e di ridurre il rumore ambientale, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché al fine di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando è buona. Stabilisce, altresì, che detti piani debbano essere elaborati in conformità ai requisiti stabiliti in apposito allegato al decreto, nonché ai criteri da definire con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'articolo prevede, inoltre, la salvezza dei piani di risanamento acustico comunali e dei piani di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture per il trasporto previsti dalle norme vigenti, nonché delle relative prescrizioni, e, come prima misura di semplificazione e di coordinamento, stabilisce che i piani d'azione introdotti dalla direttiva devono recepire ed aggiornare quelli adottati in attuazione del diritto interno.

**Articolo 5.** Introduce l'obbligo di utilizzare descrittori acustici armonizzati, diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, i descrittori Lden e Lnight, che rappresentano gli indicatori, rispettivamente, del fastidio globale e dei disturbi del sonno, individuandone in apposito allegato i metodi di calcolo. Consente, inoltre, come previsto dalla direttiva, fino alla definizione a livello comunitario di metodi armonizzati per la determinazione dei nuovi descrittori acustici, di utilizzare i dati acustici espressi nei descrittori previsti dalle norme

vigenti convertendoli nei nuovi descrittori, purchè si tratti di dati che non risalgano a più di tre anni. Infine, in anticipo rispetto agli obblighi comunitari, al comma 2, prevede che con successivo decreto siano determinati nuovi valori limite in relazione a determinate sorgenti sonore espressi nei nuovi descrittori acustici.

**Articolo 6.** Individua, rinviando alle prescrizioni di apposti allegati al decreto, i metodi di determinazione dei descrittori acustici e degli effetti nocivi del rumore sulla popolazione, prevedendo per questi ultimi anche l'adozione di uno specifico decreto.

**Articolo 7.** Stabilisce tempi e contenuto degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla direttiva, nonché, a caduta, tempi e contenuto degli obblighi di comunicazione dell'autorità individuata dalla regione competente e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**Articolo 8.** Rinvia per la disciplina dell'accesso del pubblico all'informazione relativa alle mappe acustiche strategiche ed ai piani d'azione a quanto stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/4/CE, in materia di accesso all'informazione ambientale.

**Articolo 9.** Individua le modalità per apportare le modifiche agli allegati al decreto.

**Articolo 10.** Ai fini del coordinamento con le norme vigenti in materia prevede l'istituzione di un apposito comitato e rinvia a successivi decreti e regolamenti il coordinamento dei provvedimenti adottati in attuazione della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni del presente decreto.

**Articolo 11.** Individua le sanzioni per gli inadempimenti degli obblighi previsti dal decreto.

**Allegato 1.** Definisce i nuovi descrittori acustici Lden e Lnight.

**Allegato 2.** Individua i metodi provvisori di determinazione dei nuovi descrittori acustici in attesa della definizione di metodi armonizzati.

**Allegato 3.** Individua i metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore.

**Allegato 4.** Stabilisce i requisiti minimi per l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche previste all'articolo 3.

**Allegato 5.** Individua i requisiti minimi per l'elaborazione dei piani d'azione disciplinati all'articolo 4.

**Allegato 6.** Individua il contenuto dell'informazione da trasmettere alla Commissione europea relativa alle mappe acustiche strategiche ed ai piani d'azione.